

*Studio Legale*  
*Avv. Antonio Giuseppe GALGANO*

**TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

**PER**

La Professoressa De Bonis Anita C.F. n. DBNNTA68L62G942Z elettivamente domiciliata in Potenza al Viale Marconi n, 75, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

**Avv. Antonio Giuseppe Galgano**

Vi conferiamo mandato a rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresa la fase di riassunzione, esecutiva e di eventuale opposizione, conferendoVi tutte le facoltà di legge compresa quella di nominare sostituti, transigere, conciliare e quietanzare, nonché quella di riscuotere per nostro conto, senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica. Eleggiamo domicilio presso il Vostro studio in **Potenza al Viale Marconi n. 75.**

**- Ricorrente -**

**CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regione per il Lazio - Ambito territoriale della Provincia di Roma in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03. Autorizzo il trattamento dei dati.



**- Resistente -**

Per autentica



**FATTO**

La Ricorrente, in data 01 settembre 2017, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Docente di sostegno, Classe di concorso AD00, presso l'Istituto "Berardi-Nitti" con sede in Melfi.

Nonostante abbia già maturato ben nove anni di servizio di preruolo ed uno di ruolo sul sostegno si trova nell'impossibilità di partecipare alle imminenti operazioni sulla mobilità visto che l'art. 23 comma 7 del CCNI preclude, illegittimamente, la possibilità di partecipare a

*Studio Legale*

*Avv. Antonio Giuseppe GALGANO*

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

**PER**

La Professoressa De Bonis Anita C.F. n. DBNNTA68L62G942Z elettivamente domiciliata in Potenza al Viale Marconi n, 75, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

- Ricorrente -

**CONTRO**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regione per il Lazio – Ambito territoriale della Provincia di Roma in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto

- Resistente -

**FATTO**

La Ricorrente, in data 01 settembre 2017, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Docente di sostegno, Classe di concorso AD00, presso l'Istituto "Berardi-Nitti" con sede in Melfi.

Nonostante abbia già maturato ben nove anni di servizio di preruolo ed uno di ruolo sul sostegno si trova nell'impossibilità di partecipare alle imminenti operazioni sulla mobilità visto che l'art. 23 comma 7 del CCNI preclude, illegittimamente, la possibilità di partecipare a

tali operazioni visto il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno con contratto a tempo indeterminato.

Ciò scaturisce dal comportamento del MIUR il quale, erroneamente, non riconosce, al fine del superamento del vincolo quinquennale, il servizio prestato nel preruolo con contratto a tempo determinato violando così le Direttive Comunitarie su tale materia e ponendo in essere una palese disparità di trattamento.

## **DIRITTO**

La Ricorrente subisce un grave danno da parte del MIUR in quanto il mancato riconoscimento dei nove anni del servizio preruolo le impedisce di ottenere il trasferimento in una sede più confacente alle proprie esigenze di madre unica affidataria di due figlie. Il non poter ottenere un trasferimento su Posto comune e, con i movimenti territoriali, un avvicinamento al proprio domicilio non è giustificato alla luce delle recenti sentenze in merito alla valutazione del servizio preruolo.

### **a) Violazione della Normativa Comunitaria**

Il principio generale che invoca la Ricorrente nel presente atto si basa sull'obbligo per il MIUR di valutare e riconoscere in modo identico l'anzianità di servizio maturata durante i contratti a termine e quella maturata durante i contratti a tempo indeterminato.

A parere di questa Difesa non paiono ravvisabili, sul piano della professionalità, differenze tra un docente che abbia svolto il quinquennio di servizio sul posto di sostegno dopo l'immissione in ruolo e un docente che, come la Ricorrente, ha svolto docenze su

posto di sostegno per ben più di un quinquennio prima dell'immissione in ruolo, rendendo una prestazione del tutto analoga, in forza di contratti a termine, a quelle dei suoi colleghi di ruolo.

Il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo è in assoluto illegittimo anche alla luce della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea, datata 28 giugno 1999, la quale stabilisce che *“per quanto riguarda le condizioni d'impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”*.

Proprio in virtù di tale Direttiva, il Tribunale di Padova, con una sentenza del 14 luglio 2011, ha riconosciuto *“. . . il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, con condanna dell'Amministrazione a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le differenze retributive maturate”*.

L'applicazione dell'attuale normativa rappresentata dal secondo comma dell'art. 127 del D. Lgs 297/94, che vincola il proponimento della domanda di trasferimento su posto comune alla maturazione di cinque anni di ruolo sul posto di sostegno, sarebbe, pertanto, chiaramente del tutto illegittima.

Tale affermazione è da ritenersi del tutto giustificata alla luce del principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato. Un comportamento diverso sarebbe privo di ragioni oggettive e fortemente lesivo degli interessi di chi si vedrebbe comprimere illegittimamente i propri diritti e sottoporre ad una disparità di trattamento.

Secondo la Giurisprudenza Comunitaria, infatti, nella nozione di ragioni oggettive non rientra la possibilità che tale differenza di trattamento sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una **legge** o un **contratto collettivo**.

L'USR del Veneto, in base alla su citata sentenza, è stato costretto ad ammettere che il personale di ruolo ricorrente ha diritto sia ad una ricostruzione di carriera comprendente **per intero** il conteggio di tutti gli anni pre-ruolo, sia al pagamento degli scatti di anzianità maturati per l'intero periodo di precariato.

Va per di più messo nella giusta luce che, in base a quanto è stato finalmente acclarato dai giudici italiani, che non potevano non tenere conto del pronunciamento favorevole da parte della Corte di Giustizia Europea con la Sentenza n. 134 del 18.10.2012, il riconoscimento per intero del servizio preruolo **è obbligatorio**.

La su citata sentenza, infatti, precisa che per i dipendenti del settore pubblico, allorché esercitavano le loro funzioni nell'ambito di contratti a tempo determinato in una situazione comparabile a quella dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, non esistono ragioni oggettive per non valutare per intero gli anni di servizio prestati in posizione di precari.

Alla luce di quanto sin qui dedotto possiamo pertanto sostenere agevolmente che il docente di sostegno che vanta più di cinque anni di servizio con contratto a tempo determinato e/o indeterminato **ha il diritto di proporre la domanda di trasferimento su posto comune.**

Proprio applicando tale principio, il Giudice del Lavoro di Milano ha riconosciuto a una docente, immessa in ruolo nell'a.s. 2014/2015 su posto di sostegno, il diritto di poter partecipare alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune, **anche in considerazione degli anni di servizio prestati in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato**

Preme precisare a questa difesa che il contrasto della legislazione nazionale con il principio di non discriminazione del lavoratore quando, come nel caso che qui ci occupa, non sia giustificata da ragioni obiettive, sancito dalla Direttiva 1999/70/CE, clausola n. 4 (cfr: “...per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto per il solo fatto di avere un contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”) va superato con la disapplicazione della normativa nazionale illegittima.

Ad ulteriormente corroborare la tesi sin qui sostenuta da questa Difesa vi è una recente sentenza del Tribunale di Trieste, dove il Giudice del lavoro ha rilevato come risulti illegittimo non computare gli anni di preruolo ai fini del raggiungimento del quinquennio di servizio sul sostegno, evidenziando come “*la normativa dell’Unione*

*Europea impone di assicurare ai lavoratori con contratto a tempo determinato parità di trattamento economico e giuridico rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, anche attraverso la disapplicazione della normativa nazionale eventualmente contrastante con tale principio, salvo che tale disparità sia giustificata da ragioni oggettive” e che è illegittimo “il contratto collettivo che regola, nel caso di specie, le procedure di mobilità di cui si discorre” ove “prevede che il vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno decorra dall'immissione in ruolo, restando irrilevante il servizio prestato, sempre su posti di sostegno, con contratti a termine”.*

In fine si vuol riportare quanto deciso dalla Corte d'Appello di Triste sul ricorso di una docente del che, pur avendo accumulato molti anni di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, non si era visto riconoscere detti periodi lavorativi ai fini giuridici ed economici.

Il Giudice di primo grado, confermando l'infondatezza delle contestazioni del Miur, con sentenza n. 115 depositata il 16.07.2013 accoglieva il ricorso evidenziando che: *“In definitiva, ritiene il giudicante che, applicando i principi desumibili dalle predette decisioni della corte di Giustizia (principi recentemente ribaditi nella suddetta sentenza 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C-302/2011 a C-305/2011 – Valenza) vada affermato, in forza della diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, il diritto della parte ricorrente a percepire integralmente le differenze retributive in ragione dell'anzianità maturata sulla scorta del servizio reso in*

*esecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui è causa [...]”.*

Avverso la suddetta sentenza il Miur proponeva appello ma la Corte di Appello di Trieste con la sentenza n. 374 del 17.09.2014 confermava la decisione di primo grado e respingeva la tesi dell'Amministrazione rilevando preliminarmente che l'introduzione dell'art. 9, comma 18 del D.L. 70/2011 convertito in legge 106/2011, che ha introdotto modifiche al comma 4 bis dell'art. 10 del d.lgs n. 368/2001, non è applicabile alle cause instaurate per il riconoscimento dell'anzianità di servizio non introducendo modifiche all'art. 6 del medesimo decreto.

Sotto altro profilo, viene altresì rilevato che, sulla base dell'insegnamento della Corte di Giustizia UE, per giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori con contratti a termine e lavoratori a tempo indeterminato **occorre l'esistenza di elementi precisi e concreti che differenziano tale tipo di lavoro nel suo contesto ed in base a criteri oggettivi e trasparenti** sicchè tale disparità deve far fronte ad un reale bisogno si da essere idonea a conseguire l'obiettivo desiderato e sia necessaria a tale fine.

*Ad abundanziam* si vogliono altresì citare l'Ordinanza 10175/2017 nonché le sentenze 31/2017 e 487/2016, tutte del Tribunale di Potenza, nonché la sentenza 02/2017 del Tribunale di Ravenna.

Dai certificati di servizio dell'Odierna Ricorrente si deduce che i richiesti cinque anni di servizio su posto di sostegno sono stati ampiamente svolti anzi la Ricorrente ne ha svolti ben dieci (9 di pre ruolo ed uno di ruolo) su posto di sostegno come agilmente



dimostrato dall'auto certificazione allegata alla richiesta di ricostruzione di carriera.

La Professoressa De Bonis negli anni scolastici **2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016** ha svolto il proprio servizio su posto di sostegno come pre ruolo e, pertanto, chiede il riconoscimento di tali anni di servizio al fine di poter partecipare alle operazioni sulla mobilità.

Alla luce delle considerazioni che precedono la Professoressa Anita De Bonis come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

**CHIEDE**

Che il Signor Giudice del Lavoro, voglia, a norma dell'art. 442 del c.p.c., fissare l'udienza di discussione della causa e così provvedere:

- a) Dichiarare il diritto della Ricorrente a vedersi riconoscere i nove anni di servizio pre ruolo prestato su sostegno quali utili al completamento del quinquennio su posto di sostegno,
- b) Per l'effetto dichiarare il diritto della Ricorrente a chiedere il trasferimento su Posto Comune;
- c) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al 15% di rimborso forfettario IVA e CPA nonché alla restituzione del CU, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.

Salvis juribus.


Allegati come da separato indice.

## *Studio Legale Galgano*

Si dichiara che il presente ricorso è esente dal pagamento del CU  
come da separata dichiarazione reddituale.

Potenza 27.02.2019

**Avv. Antonio Giuseppe Galgano**





**TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA**

**SEZIONE LAVORO**

\*\*\*

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

- Letti il ricorso e gli atti allegati;
- Rilevato il carico delle udienze già fissate e l'assegnazione in corso ai tre Giudici del Lavoro della Sottosezione dei giudizi già pendenti sul ruolo ex Tedone;
- Letto ed applicato l'art. 415 cod. proc. civ.;

**FISSA**

l'udienza di discussione dinanzi a sé per il giorno 21.2019, h. 9,30;

**DISPONE**

che il ricorrente notifici il ricorso e il presente decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente entro dieci giorni dalla data di pronuncia del presente decreto, avvertendo il ricorrente che tra la data di notificazione al resistente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 (trenta) giorni;


**MANDA**

la Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Potenza, li 12.04.2019.

**Il Giudice del Lavoro**

*dott. Luigi Barrella*



RG.  
59119

utilizza la Discussione con termine  
per rinvio. È stato punto in fatto  
nella pratica fornire il dett. Gennaro Esposito.  
U. G. G. L.

- Serie e' addebito del difensore del mandante;  
FISSA

questo avviso fu il giorno 14.02.20,  
19.30;

AUGUSTO

La parte mandante non modifica il testo  
e del decreto ai contrainteressati e  
sul 151 CPC sul sito del DIMP, nel termine  
del giorno 22.12.2019.

U. G. G. L.  
AUG

*Studio Legale*  
*Avv. Antonio Giuseppe GALGANO*

Il sottoscritto Avv. Antonio Giuseppe Galgano, nella sua qualità di difensore di fiducia della Professoressa Anita De Bonis, nel Ricorso RG n. 541/19 pendente innanzi all'On.le Tribunale di Potenza – Dottor Barrella – con udienza fissata per il 14 febbraio 2020

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 che la notificanda copia di Ricorso è conforme a quella contenuta nel proprio fascicolo cartaceo depositato presso il Tribunale di Potenza e che la copia del Provvedimento di fissazione d'udienza nonché del verbale d'udienza sono conformi agli originali contenuti nel proprio fascicolo informatico.

  
**Avv. Antonio Giuseppe Galgano**